



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Veneto – Friuli Venezia Giulia

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

**ASPETTI FINANZIARI E TRIBUTARI DI INTERESSE
PER GLI ENTI LOCALI**

Di Valeria Renaldin

"La legge finanziaria anticipata: profili di rilievo per gli Enti Locali"

Camin (PD)

9 settembre 2008

Art. 33*.

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

La disposizione contenuta nell'art. 33, comma 3, lettera b), riguarda tutti i soggetti tenuti alla contabilità IVA, compresi i Comuni e le Province, laddove esercitino attività commerciale.

Tale norma prevede la soppressione dell'obbligo di comunicazione e dell'invio dell'elenco clienti e fornitori, da effettuarsi per via telematica.

Art. 42.

Accesso agli elenchi dei contribuenti

Tale norma prevede, in base al principio della trasparenza fiscale, il deposito degli elenchi dei contribuenti per la durata di un anno presso i Comuni, oltre che presso gli uffici delle imposte, ed è ammessa la visione ed estrazione di copie nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge 241/90.

Art. 46.

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

Il comma 3 prevede che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio di previsione. Viene meno l'obbligo di inserire il limite di spesa per incarico di consulenza nel regolamento di Giunta.

Art. 58.

* L'intervento riporta un commento ad alcuni articoli della finanziaria che riguardano gli aspetti tributari.

Ricognizione del patrimonio immobiliare di degli enti locali

La norma prevede un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L'obiettivo è di procedere al riordino e alla valorizzazione del patrimonio degli enti in un'ottica non meramente conservativa dello stesso, ma quale assetto strategico - dinamico per la gestione sia corrente che di investimento. Regioni, Province, Comuni e gli altri enti locali individuano un elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di dismissione o valorizzazione; elenco sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare come allegato al bilancio di previsione.

L'inserimento dell'immobile nell'elenco comporterà ulteriori semplificazioni operative per gli enti. Infatti, per ciascun bene in esso inserito si modifica automaticamente la classificazione con iscrizione nel patrimonio disponibile e si definisce la nuova urbanistica sulla base di quanto in esso riportato, senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale a eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione di terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10%. Inoltre l'inclusione di un immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., nonché quelli sostitutivi all'iscrizione in catasto.

La norma prevede altre forme di valorizzazione oltre alla vendita. In effetti, ai beni immobili inclusi nell'elenco si estende anche la procedura prevista dall'art. 3-bis del DL 351/2001, relativa alla valorizzazione dei beni dello Stato e utilizzazione a fini economici tramite concessione o locazione. Un'altra strada che gli enti possono imboccare per valorizzare i beni entrati a far parte dell'elenco è il conferimento a fondi comuni di un investimento immobiliare (art. 4 e seguenti del DL 351/2001).

Le dismissioni e i conferimenti degli immobili inclusi nel Piano beneficiano inoltre di ulteriori agevolazioni, come l'esonero dalla consegna dei documenti sulla proprietà dei beni e la regolarità urbanistica – edilizia fiscale (art.3, commi 18 e 19, del DL 351/2001) e la riduzione degli onorari notarili sulla vendita.

Intanto, però, l'esclusione delle risorse provenienti dalle dismissioni del patrimonio dai saldi utili ai fini del Patto (se destinate a investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito) prevista per il 2009 rappresenta un ostacolo sulla strada della piena valorizzazione del patrimonio di Comuni e Province.

Art. 61.

Ulteriori misure di riduzione della spesa e abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica.

La norma contiene una molteplicità di disposizioni. Si segnalano in particolare:

- **Il comma 8**, il quale prevede che la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 sia destinata nella misura dello 0,5% alla finalità di cui alla medesima norma e nella misura dell'1,5% sia versata in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello stato.

Il tetto massimo del compenso che può essere erogato al personale degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni in caso di progettazione di opere pubbliche effettuata direttamente all'interno degli uffici viene ridotto allo 0,5%.

La norma dispone che il restante 1,5% che le amministrazioni risparmieranno sia attribuito a un apposito capitolo delle entrate dello stato. Tale disposizione non limita in alcun modo l'ambito di applicazione del nuovo vincolo alle sole amministrazioni statali, visto che la norma è dettata come modifica sul codice sugli appalti, e quindi si estende a tutte le pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni locali hanno l'obbligo di istituire una nuova voce di entrata nel proprio bilancio e di fare affluire in essa i risparmi che si sono determinati.

La nuova disposizione si applicherà dal 1° gennaio 2009. Tale termine deve essere inteso nel senso che la misura dei compensi erogati a partire da tale data e comunque ridotta automaticamente e non nel senso che questo vincolo si applica solo ai lavori pubblici avviati dopo tale data.

Da sottolineare che la norma non modifica il tetto massimo del 30% del compenso spettante ai professionisti che può essere assegnato ai dipendenti degli uffici tecnici in caso di progettazione diretta degli strumenti urbanistici.

- **Il comma 10** stabilisce che dal 1° gennaio 2009 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente dovranno determinare le indennità di funzione e i gettoni presenza spettante agli amministratori, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Inoltre, è prevista la sospensione fino al 2011 dell'adeguamento triennale, disposto con decreto del ministro dell'interno di concerto con il Mef, degli emolumenti spettanti agli amministratori locali, sulla base della media degli indici Istat di variazione al costo della vita (peraltro i decreti relativi agli adeguamenti triennali, sin dalla data di approvazione del dm 119/2000, non sono stati mai emanati. Va precisato che il "taglio" opera sui compensi effettivamente in godimento alla data del 30 giugno 2008 e non su quelli previsti dal DM 119/2000; che l'applicazione concreta sarà possibile solo dopo la certificazione del mancato rispetto del patto ma comunque a far data dal 1° gennaio 2009 ed, infine, che la sospensione, come già detto, riguarda solo gli aggiornamenti di competenza del Ministero (l'art. 76, comma 3, ha eliminato la possibilità prevista dalla finanziaria 2008 di incrementare le indennità di funzione spettanti ai sindaci, presidenti di provincia, assessori e ai presidenti di assemblee).
- **Il comma 11** prevede una riduzione di 200 milioni di euro di contributi ordinari a favore dei Comuni e 50 milioni per le province. Ulteriori "tagli" soprattutto per il Comuni, dopo quelli disposti negli ultimi anni.
- **Il comma 12** modifica le disposizioni di cui all'art. 1, comma 725, della legge 296/2006 diminuendo il tetto massimo delle indennità del presidente e dei consiglieri d'amministrazione delle società e totale capitale pubblico partecipate dagli enti locali. La decorrenza è prevista ai sensi del comma 13, al 1° gennaio 2009.

Art. 62.

Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

La norma stabilisce nei confronti delle regioni e degli enti locali notevoli limitazioni in materia di operazioni in strumenti derivati e di indebitamento.

Il legislatore è intervenuto sui contratti di derivati essenzialmente per due ordini di motivi: da un lato le vicende negative che hanno coinvolto numerosi enti sottoscrittori, dall'altro l'evoluzione normativa degli ultimi due anni, caratterizzata da una pluralità di interventi, peraltro piuttosto generici e poco incisivi.

Il primo comma fa espresso divieto di concludere operazioni in strumenti finanziari derivati, fino alla data di emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze che individua i contratti ammissibili e comunque fino ad un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 112/2008.

Un intervento, questo, alquanto invasivo della sfera di autonomia posta in capo agli enti dall'art. 119 Cost.

Non a caso, in sede di conversione del decreto legge, è stata inserita, al comma 1, la statuizione che le norme del medesimo articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica.

In tale modo si è tentato di fugare ogni dubbio sulla costituzionalità della norma.

Il Parlamento ha dunque congelato temporaneamente la facoltà degli enti di operare in finanza derivata, tentando di arginare il fenomeno dei derivati "capestro" cui si è assistito negli ultimi tempi.

Già con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per il 2007, vi era stato un tentativo di circoscrivere l'attività di Comuni e Regioni; era stato infatti precisato che la

riduzione del costo finale del debito, unitamente alla riduzione dell'esposizione a rischi di mercato, costituisce presupposto indefettibile per la conclusione delle operazioni.

Era stato introdotto l'obbligo di trasmissione di tutti i contratti di prestito con ammortamento di tipo bullet, e dei contratti di derivati al Dipartimento del Tesoro, al fine di sottoporli al vaglio preventivo di esperti del Ministero.

Con riferimento ai singoli prodotti finanziari, era stata preclusa la conclusione di operazioni di swap aventi come sottostante derivati, con la sola eccezione dei casi di variazione dell'ammontare del nozionale sottostante.

La successiva legge 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria per il 2008, aveva stabilito l'obbligo di conformare i contratti alle caratteristiche individuate in un successivo Decreto MEF, e contestualmente aveva individuato nello stesso Ministero il soggetto preposto al controllo preventivo di legittimità.

Aveva inoltre tentato la via della responsabilizzazione delle singole amministrazioni, introducendo l'obbligo di attestazione dei rischi e delle caratteristiche delle operazioni.

Al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 correva voce che l'emanazione del Decreto MEF fosse imminente.

L'art. 62 non fa riferimento ad un generico decreto MEF, ma contempla semmai l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; la previsione contiene infatti un regolamento di cd. "delegificazione", e denota la volontà del legislatore di riformare l'intera materia, che risulta attualmente disciplinata, come sopra evidenziato, da un insieme di norme alquanto frammentarie.

La disposizione fa espresso riferimento alle operazioni individuate dall'art. 1, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) tra le quali sono dunque ricompresi:

I contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

I contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

I contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

I contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al punto 3 e che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

Gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

I contratti finanziari differenziali;

I contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la

risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini

Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure

L'intervento legislativo non limita, tuttavia, la sua portata alle operazioni in strumenti finanziari derivati, ma estende altresì il suo campo applicativo all'indebitamento degli enti.

Fino all'emanazione del regolamento succitato, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è preclusa la possibilità di concludere contratti di prestito che non prevedano il rimborso a rate (comprehensive di quote capitale e quote interessi), impedendo di fatto il rimborso cd. bullet, di tipo admortising swap e di tipo sinking fund.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 62 puntualizza che tale preclusione opera anche nei confronti dei prestiti obbligazionari e di altre tipologie di passività.

Non appare chiaro tuttavia se il termine finale di cui sopra sia riferito anche a tale divieto, ovvero se quest'ultimo sia applicabile anche successivamente all'emanazione del regolamento, laddove esso nulla disponga a riguardo.

Si ritiene che la seconda tesi sia la più plausibile, soprattutto alla luce del dato testuale della norma ed in ragione del fatto che già l'art. 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2004, finanziaria per il 2008, attraverso una novella all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001, aveva eliminato la possibilità per gli enti territoriali di poter contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

È inoltre fissata la durata massima dell'ammortamento, stabilita in trent'anni e comprensiva di eventuali operazioni di rifinanziamento (estinzione anticipata e contestuale assunzione di nuovo debito) e di rinegoziazione.

Il secondo comma dell'art. 62 demanda al regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previa consultazione della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'individuazione delle tipologie di contratto in operazioni di finanza derivata che gli enti locali e le Regioni potranno stipulare, nonché dei criteri e delle condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

Nulla di nuovo, dunque, rispetto a quanto già stabilito dall'art. 1, comma 382 della Finanziaria 2008, che prevedeva espressamente, come visto, l'emanazione di un Decreto MEF con le indicazioni del contenuto imprescindibile dei contratti.

La maggiore problematicità è data dall'individuazione, all'interno delle tipologie previste dal predetto art. 1, comma 3, del T.U.I.F, dei contratti cui gli enti locali e le Regioni potranno fare ricorso.

L'ultimo elemento di novità introdotto dall'art. 62 è quello relativo alle finalità, cui può essere destinato il premio incassato al momento della conclusione delle operazioni in strumenti derivati.

Il comma 3-bis del predetto articolo, modificando l'art. 3, comma 17, secondo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che, qualora l'EUROSTAT includa tali operazioni tra le forme di indebitamento, il predetto premio può essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento di investimenti, ai sensi dell'art. 119, comma 6, Costituzione.

In tale ipotesi non sarà dunque ammissibile la destinazione dello stesso al finanziamento di spese di parte corrente.

La norma opera non solo nei confronti di regioni ed enti locali, bensì anche nei confronti di aziende speciali, consorzi ed istituzioni.

Art. 76.

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

Per le province e i comuni con più di 5000 abitanti rimane confermata la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 che richiede all'amministrazione di assicurare "la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale".

La novità sostanziale, prevista dal comma 1, è l'estensione del concetto di "spese di personale", che nella nuova definizione comprende anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per somministrazione di lavoro, per personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Anche per gli enti locali esclusi dal patto di stabilità l'art. 76 riprende le finanziarie precedenti, aggiungendovi un'impostazione più rigida. Rimane in vigore il comma 562 della finanziaria 2007, che chiede alle amministrazioni fuori patto di diminuire la spesa di personale rispetto a quella sostenuta nel 2004. Il comma 2 cancella le deroghe previste dall'art. 3, comma 121, legge 244/2007, che consentivano di aumentare le spese agli enti in grado di mantenere entro certi livelli gli oneri e il rapporto tra dipendente e popolazione. Dal 25 giugno la deroga rimane in vigore solo per gli enti con meno di dieci dipendenti. Vietata ogni assunzione, infine, anche negli enti soggetti al patto, quando il personale assorbe più del 50% della spesa corrente.

Ritorna, immediatamente applicabile, il blocco delle assunzioni per le amministrazioni che non rispettano gli obiettivi del patto (comma 4). La sanzione era stata abrogata per gli enti inadempienti nel 2007, ma nella nuova versione la norma colpisce gli enti che non abbiano rispettato il patto nell'anno precedente. Per rafforzare il blocco, la norma alza il tiro ponendo il divieto a stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della disposizione.

I principi base come l'estensione del concetto di spesa di personale e il divieto delle assunzioni per gli enti che non rispettano gli obbiettivi del patto sono destinati a rimanere. Ma la disciplina del personale fissata per gli enti locali è destinata ad essere notevolmente modificata allorché sarà emanato il Dpcm che dovrà fissare i parametri di virtuosità in base ai quali differenziare gli "obbiettivi di risparmio" da imporre a ogni amministrazione.

I criteri saranno individuati in accordo con le autonomie locali ma la norma fissa i binari su cui saranno stabiliti i parametri: criteri e obbiettivi di risparmio andranno differenziati in base alla dimensione demografica degli enti e dovranno tener conto dell'incidenza delle spese di personali attuali sul complesso delle spese correnti e dell'andamento di questo indicatore nell'ultimo quinquennio. I parametri, poi, dovranno spingere a una riduzione degli incarichi ad alta qualificazione e degli uffici di staff favorendo anche un alleggerimento delle posizioni e delle retribuzioni dirigenziali.

Art. 77-bis.

Patto di stabilità interno per gli enti locali

E' stato riscritto il patto di stabilità per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Passando a esaminare le principali novità si può riscontrare come la nuova formulazione del patto, anche se riprende la soluzione del saldo ibrido unico, si discosta nelle modalità di calcolo dell'obbiettivo con riferimento sia alla determinazione della manovra correttiva che della sua applicazione a ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011.

L'anno di riferimento è il 2007 al cui saldo, calcolato in termini di competenza mista, si applicano delle percentuali differenziate tra province e comuni e distinte tra enti che hanno rispettato il patto e non. I saldi obiettivi per il triennio 2009-2011 derivano dal saldo 2007 migliorato (enti che non hanno rispettato il patto) o peggiorato (enti che hanno rispettato) degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali.

L'esercizio di riferimento, come si vede, resta ancorato nel triennio all'anno 2007. Tale scelta può risultare vantaggiosa per alcuni enti e penalizzante per altri in quanto in quell'anno potrebbero aver ottenuto entrate accertate o incassate in quantità inferiore o superiore al valore medio; inoltre se risponde all'esigenza di costruire un prospetto contabile su dati certi comporterà, in assenza di un effetto scorrimento una situazione nella quale gli enti favoriti nel 2007 troveranno ulteriori benefici negli anni successivi.

Il modello di calcolo è stato semplificato e unificato sia con riferimento al calcolo della manovra che quello dell'obiettivo considerando le entrate e le spese finali al netto solamente delle concessioni/riscossioni dei crediti. Al valore calcolato, come sopra detto, viene applicato un importo di miglioramento che a differenza degli scorsi anni è determinato in termini in percentuali sul saldo 2007 distinguendo i comuni dalle province e per ciascuno dei due macrogruppi tra gli enti col saldo positivo/negativo e tra quelli che hanno o meno rispettato il patto di stabilità 2008. E' prevista un'unica eccezione nel comma 9 dell'articolo che riproponendo una clausola di salvaguardia, limita la manovra correttiva dei comuni al 20% della spesa finale.

Inoltre il comma 8 sterilizza ai fini del patto le entrate derivanti da dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. Si ritiene tale disposizione penalizzante per gli enti che hanno avviato procedure di dismissione per ridurre il ricorso all'indebitamento fortemente osteggiato dalle norme del patto.

Restano confermate le norme riguardanti il rispetto del patto di stabilità già in sede di predisposizione del bilancio di previsione e quelle relative al monitoraggio, mentre viene nuovamente modificato il regime sanzionatorio. Il legislatore ha previsto una serie di penalità e precisamente:

- ❖ riduzione per l'anno successivo del 5 % dei contributi ordinari;
- ❖ tetto agli impegni di spesa corrente pari all'importo minimo registrato nel triennio precedente;
- ❖ divieto di procedere a nuovi investimenti tramite indebitamento

- ❖ divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art. 76, comma 4);
- ❖ riduzione del 30% dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza di amministratori e consiglieri rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008 (art. 61, comma 10)

Positiva anche se ancora da definire nei contenuti e nelle modalità l'introduzione di un sistema premiante. Il comma 23, infatti, prevede che nel caso di rispetto del patto stabilità 2009 da parte del comparto gli enti virtuosi avranno un "bonus" da ripartire ente per ente, calcolato come differenza tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato. Le modalità di ripartizione a livello microeconomico della somma tra province e comuni virtuosi è rimessa ad un apposito decreto che dovrà misurare la devianza di ciascuno rispetto a un valore medio dei due indicatori selezionati (rigidità strutturale e grado di autonomia finanziaria) distinto per classi demografiche. Sarebbe stato certamente più facile ricorrere alla facoltà di portare in detrazione dall'obiettivo dell'anno successivo una percentuale del surplus conseguito nell'anno precedente rispetto all'obiettivo programmatico.

Da notare che, in base ai commi 14 e 15, la mancata trasmissione sia degli obiettivi programmatici che dalla certificazione sul rispetto del patto entro il termine perentorio del 31 marzo, costituiscono inadempimento al fatto. Qualora la certificazione attestante il rispetto dei vincoli sia inviata in ritardo, si applica solo la sanzione prevista dall'art. 76, comma 4 (divieto di assunzione).

Il nuovo sistema sanzionario non cancella l'incremento automatico delle aliquote per gli enti che non rispettano il patto 2007, introdotto dai commi 691-693 della legge 296/2006. Il comma 30 conferma la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di

tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito dalla legge 126/2008, fatta eccezione alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu).

Il comma 7 del D.L. 93/2008 precisa che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di cui ai commi 691-693 della legge 296/2006. Ora, secondo alcuni, gli enti locali che in uno o più esercizi del triennio 2009-2011 non dovessero rispettare il patto, oltre a soggiacere a tutte le nuove sanzioni introdotte dal D.L. 112/2008, dovrebbero adottare i provvedimenti necessari, pensa l'ulteriore sanzione dell'automatico incremento dell'addizionale IRPEF o dell'imposta provinciale di trascrizione.

Il comma 10 introduce, a partire dall'esercizio finanziario 2010, **un vincolo all'indebitamento degli enti locali**. Si dispone che gli enti possono aumentare la propria consistenza del debito al 31 Dicembre dell'anno precedente in una misura non superiore alla percentuale annuale determinata con decreto del Ministro dell'Economia sulla base degli obbiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria.

Nell'ipotesi in cui l'ente registri nell'anno precedente un rapporto tra debito e totale delle entrate correnti, determinato al netto dei trasferimenti statali e regionali superiore alla percentuale fissata dal Ministero questa percentuale va ridotta da un punto. Queste disposizioni si applicano anche ai comuni sotto i 5000 abitanti. Resta comunque fermo il limite di indebitamento fissato dall'articolo 204 del Tuel, che dispone che l'ente può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento soltanto se l'importo degli interessi sommato a quello di mutui già contratti non è superiore al 15% delle entrate correnti del penultimo anno precedente a quello in cui viene previsto il finanziamento.

Infine, resta da segnalare la disposizione di cui al comma 13 quale dispone **le modalità di rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali** precisando che il calcolo venga effettuato avendo quale parametro di riferimento un quinto del prezzo del costo di un litro di benzina per ogni kilometro percorso. Tale comma ha definito il criterio di

calcolo delle spese di viaggio ma, al contempo, pone alcuni dubbi applicativi quali ad esempio l'estensione o meno al sindaco e al presidente (componenti della giunta ma anche consiglieri), per il costo della benzina quale compagnia petrolifera si deve prendere a riferimento e, infine, la data di entrata in vigore dello stesso (immediata o 1° Gennaio 2009).

Art. 77-quater.

Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa.

La norma estende dal 1° gennaio 2009 il c.d. sistema di “Tesoreria mista” a tutti gli enti locali. Occorre ricordare che il nuovo sistema è già entrato in vigore per la maggior parte degli enti in precedenza assoggettati al regime di tesoreria unica ossia comuni fino a 10 mila abitanti e province..

Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente dal bilancio dello Stato (la precedente stesura prevedeva anche quelle indirettamente provenienti) devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono anche comprese quelle derivanti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

.Le disponibilità derivanti da entrate diverse non confluiscono nei conti fruttiferi intestati all'ente, presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma rimangono presso i tesorerieri dei singoli enti. Tra le predette liquidità sono considerate anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie.

A tal proposito, per gli enti interessati alla applicazione di dette disposizioni, può essere utile evidenziare i chiarimenti contenuti nella circolare del ministero del Tesoro n.50/1998.

La norma, poi, introduce alcuni elementi di semplificazione, stabilendo che gli enti locali ed i rispettivi tesorieri, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 468/78: i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio al rendiconto, il cui contenuto sarà definito da un decreto del Ministero dell'Economia.

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi d'investimento.

Occorre tener presente le modifiche apportate (commi da 17 a 21) al trattamento fiscale dei fondi d'investimento immobiliare chiusi, ai quali verrà applicata un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi, pari all'1%, e che sarà subordinata alla verifica di requisiti annuali da parte della società di gestione del risparmio (SGR).

Inoltre è stata aumentata la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad ogni tipo di fondo immobiliare, che passa dal 12,50% al 20%.

La medesima aliquota del 20% verrà applicata, quale imposta sostitutiva, sulle plusvalenze realizzate dai fondi immobiliari stessi.

Art. 83

Efficientamento dell'Amministrazione finanziaria

Tra le molteplici disposizioni contenute nella norma occorre evidenziare quelle che prevedono una compartecipazione dei comuni all'azione di contrasto e repressione dell'evasione fiscale.

Dopo un primo tentativo di coinvolgere gli enti locali in tale campo operato dalla finanziaria 2006, ma rimasto sostanzialmente inattuato, il legislatore interviene nuovamente assegnando ulteriori compiti ai comuni. Questi ultimi, ai fini della realizzazione del piano straordinario di controllo e nell'ambito dell'attività di

accertamento sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria ed in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 248/2005,

sono i chiamati a segnalare eventuali situazioni rilevanti, per la determinazione sintetica dei redditi, dei contribuenti residenti nel proprio territorio (comma 11).

In tale contesto è previsto un controllo della effettività dei trasferimenti all'estero, mediante la verifica delle residenze considerate fittizie, affidando ai Comuni il compito di vigilare sulla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, controllando se il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale; vigilanza che si protrarrà per tre anni successivamente a tale richiesta. (commi 15-17).

Quale contropartita per tale attività, i Comuni sono ricompensati con un riconoscimento pari al 30% delle maggiori imposte statali riscosse a titolo definitivo.

A tale scopo i Comuni potranno acquisire l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali abbiano contribuito, fornito con cadenza semestrale dal Dipartimento delle Finanze (comma 4).

@@@@@@@@@@@@